

[Sub-Allegato 1 alle Condizioni generali del Sub-lotto Prestazionale 5]

PRINCIPIO DNSH: **PREVISIONI ED OBBLIGHI**

Premesse

Il decreto- legge del 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, all’articolo 1, co. 8, stabilisce che: “(…) *le Amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*”.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi oggetto di Contratto Specifico al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, indicato all’articolo 17 del succitato Regolamento, relativo all’istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili.

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se una attività economica possa o meno arrecare un danno rispetto a **sei determinati obiettivi ambientali**. In particolare, un’attività economica è reputata suscettibile di arrecare un danno significativo, in relazione:

- i. alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- ii. all’**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- iii. all’**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini), determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- iv. alla **transizione verso un’economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- v. alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- vi. alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Gli interventi per i quali il Ministero della Cultura è stato indicato, dal D.M. 15 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale amministrazione titolare (di seguito, "**Amministrazione Titolare**") ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, sono stati oggetto di una autovalutazione *ex ante*, condotta dall'Amministrazione Titolare di concerto con i relativi soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti (di seguito, "**Soggetti Attuatori**"), volta a verificare se l'investimento di rispettiva competenza:

- A. contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%); oppure
- B. si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale autovalutazione è fondamentale per l'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare per gli investimenti oggetto del presente appalto. Nel caso A., l'investimento ricade nel **Regime 1**, mentre, nel caso B., ricade nel **Regime 2**.

Come esito della autovalutazione *ex ante*, gli interventi oggetto del presente appalto sono stati associati a delle **Schede Tecniche** tra quelle allegate alla "*Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*", che costituisce a sua volta un allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, emanata dal Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS). Ogni Scheda Tecnica riporta i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo (**check list**) per facilitarne l'applicazione.

Per gli interventi oggetto della presente procedura, è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2 e, ad esso, sono state associate le seguenti Schede Tecniche:

- Scheda 2 - Ristrutturazione edifici;
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica.

Orbene, l'Aggiudicatario incaricato (di seguito, "**Appaltatore**"), nello svolgimento delle prestazioni e delle attività che sarà chiamato ad eseguire ed anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore la verifica che l'effettiva realizzazione dell'appalto sia rispettosa del principio DNSH, declinato per gli interventi in commento, per come *supra* rappresentato, sarà tenuto ad osservare quanto di seguito specificato.

Obblighi generali

1. In tutte le fasi del collaudo, l'Appaltatore dovrà verificare che l'esecutore dei lavori abbia attuato le soluzioni volte alla riduzione dei consumi energetici e all'aumento dell'efficienza energetica, e che determinino un sostanziale miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici interessati nei singoli Interventi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di GHG (emissioni di gas serra).
2. In tutte le fasi del collaudo, l'Appaltatore sarà responsabile della verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, di adattamento e di riduzione degli impatti e dei rischi ambientali, contribuendo per altro all'obiettivo nazionale di incremento annuo dell'efficienza energetica, previsto dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica.
3. Premesso che la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio DNSH, nel caso in cui, per lo specifico Intervento, il suddetto principio DNSH imponesse requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale di riferimento e non garantiti dalle certificazioni ambientali previste nell'ordinamento nazionale, l'Appaltatore sarà comunque tenuto alla verifica dell'attuazione da parte dell'esecutore dei lavori dei principi evidenziati nelle Schede Tecniche 2 e 5 di cui *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32.
4. L'Appaltatore dovrà altresì supportare il Soggetto Attuatore nell'individuazione di eventuali ulteriori Schede Tecniche (oltre alle Schede 2 e 5) di cui alla *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, nonché nell'individuazione del corretto regime relativo ai vincoli DNSH da adottare con riferimento alle peculiarità degli Interventi.

Obblighi Specifici

Ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, fermo restando gli obblighi generali sopra elencati, l'Appaltatore sarà tenuto altresì ad osservare i seguenti obblighi specifici per il perseguimento dei sei obiettivi ambientali di cui in Premesse.

Con riferimento a:

OBIETTIVO 1: MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

L'Appaltatore dovrà verificare che le caldaie a gas installate nella ristrutturazione di edifici siano conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, l'Appaltatore sarà tenuto a controllare le dichiarazioni dell'esecutore dei lavori, relativamente:

- all'origine dell'energia elettrica consumata;
- ai dati dei mezzi d'opera impiegati.

OBIETTIVO 2: ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

A conclusione dell'Intervento di ristrutturazione di edifici, l'Appaltatore, dovrà verificarne la congruenza e l'adesione al tipo di opera ed alla sua collocazione, tenendo conto degli elaborati progettuali. A tale scopo, l'Appaltatore, in fase di collaudo, dovrà verificare che siano state messe in atto le soluzioni del report di analisi dell'adattabilità al fine di identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'Intervento.

Dovrà essere verificato da parte del collaudatore che le soluzioni adattative identificate, secondo le modalità descritte nella Scheda Tecnica n. 2 e nella citata Appendice A Allegato 1 agli Atti Delegati della Tassonomia [Documento C (2021) 2800], siano state integrate in fase di esecuzione e che siano coerenti con le strategie e rispetto ai piani di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore dovrà verificare, per quanto di competenza, durante le fasi di collaudo delle opere, che l'esecutore dei lavori non abbia ubicato il campo base:

- in settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi quali ad esempio aree interessate da rilevante pericolosità a fenomeni franosi, smottamenti e instabilità dei pendii;
- in aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione quali ad esempio aree in prossimità di corsi idrici superficiali o limitrofe a bacini naturali in cui si possono verificare inondazioni a seguito di fenomeni meteorici importanti o catastrofi naturali.

OBIETTIVO 3: USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E MARINE

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

Qualora sia necessario installare, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, l'esecuzione degli Interventi dovrà essere volta a garantire il risparmio idrico e prevedere l'adozione di apparecchiature per l'erogazione dell'acqua che assicurino un risparmio in tal senso.

In applicazione dei C.A.M., dal punto di vista della protezione della risorsa idrica, l'attività di collaudo relativa agli Interventi di ristrutturazione di edifici dovrà essere volta a verificare che l'esecuzione dei lavori abbia previsto:

- un ridotto impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo: interventi atti a garantire un corretto deflusso delle acque e prevenire fenomeni di contaminazione, erosione, smottamento;
- la raccolta, la depurazione e il riuso delle acque meteoriche: separazione dei flussi di acqua non contaminati per uso irriguo;
- una rete di irrigazione delle aree a verde pubblico: impianti di irrigazione automatici a goccia con acqua proveniente da vasche di accumulo delle acque meteoriche;
- il risparmio idrico: gli edifici devono prevedere sistemi di raccolta delle acque piovane, sistemi di riduzione di flusso e apparecchi doppio scarico e sistemi di monitoraggio dei consumi idrici.

L'Appaltatore dovrà verificare che l'esecutore dei lavori abbia installato rubinetteria ed erogatori idrici in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto elencati nella Scheda Tecnica n. 2 e nel sito <http://www.europeanwaterlabel.eu/>.

L'Appaltatore dovrà, altresì, verificare le certificazioni dei prodotti installati.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, nella fase di collaudo, dovrà verificare che, qualora previsto, l'esecutore dei lavori abbia eseguito le prescrizioni indicate nell'eventuale bilancio idrico dell'attività di cantiere, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti del cantiere (di seguito, "**AMD**"), con redazione, ove individuata la necessità, del piano di gestione delle acque meteoriche e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- gestione delle acque industriali associate a specifiche lavorazioni (Betonaggio, frantoio inerti, trattamento mobile di rifiuti).

OBIETTIVO 4: ECONOMIA CIRCOLARE

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

Nell'attività di collaudo l'Appaltatore dovrà verificare che i materiali impiegati dall'esecutore dei lavori nella ristrutturazione degli edifici siano conformi a quanto previsto negli elaborati progettuali.

Pertanto, in applicazione dei C.A.M., l'Appaltatore dovrà verificare a conclusione dell'Intervento che, nella fase esecutiva, sia stato garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e la rimozione di edifici sia stato avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, e che almeno il 15% in peso dei materiali impiegati per la ristrutturazione sia composto da materiali riciclati, aumentando così il recupero dei rifiuti e che sia

stato rispettato, infine, l'impiego di materiali prodotti a distanza inferiore ai 150 Km dal luogo dell'Intervento, per garantire l'ecosostenibilità dell'edificio.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., l'Appaltatore, in fase di collaudo, dovrà, verificare che l'esecutore dei lavori abbia redatto una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione di recupero "R".

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore, nella fase di collaudo, dovrà verificare che, qualora previsto, l'esecutore dei lavori abbia tenuto conto di una corretta gestione ambientale dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle rocce e terre da scavo (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120) al fine di garantirne il recupero.

Oltre a quanto previsto dai C.A.M., nell'ambito dei requisiti di disassemblabilità, sarà necessario dimostrare che almeno il 70% in peso, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi generati durante la costruzione e demolizione, ricadenti nel Capitolo 17, sia inviato a recupero (R1 - R3)¹.

L'Appaltatore, nella fase di collaudo, dovrà, verificare che l'esecutore dei lavori abbia redatto:

- una relazione finale con indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- una relazione finale della procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al d.P.R. n. 120/2017, indicando gli eventuali motivi in caso di non attivazione.

OBIETTIVO 5: PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

L'Appaltatore dovrà verificare che, l'esecutore dei lavori relativi agli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., abbia garantito la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- necessità di prevedere l'impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- previsione delle modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, il controllo e il monitoraggio delle fasi di demolizione e di ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del PAC.

¹ ALLEGATO II B - DIRETTIVA 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti.

In particolare, in fase di collaudo, l'Appaltatore sarà tenuto a verificare che l'esecutore dei lavori:

- abbia redatto una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti e le modalità di gestione da cui emerga la destinazione ad una operazione "R";
- se realizzata, abbia redatto una relazione in cui sia stata data evidenza della caratterizzazione del sito;
- se realizzate, abbia attuato ed eventualmente implementato le eventuali soluzioni di mitigazione e controllo identificate in relazione alla valutazione del rischio Radon;
- sia stato attuato il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- siano state applicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali previsti in cantiere.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'Appaltatore dovrà verificare che, nella realizzazione degli Interventi, l'esecutore dei lavori, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., abbia garantito la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, svolgendo, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq, una caratterizzazione preliminare del sito ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- previsione di impiego di materiali in cantiere a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));
- modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere con la pianificazione, controllo e monitoraggio delle fasi di demolizione e ricostruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione, PAC.

In sintesi, in fase collaudo, l'Appaltatore dovrà verificare che l'esecutore dei lavori abbia realizzato l'Intervento:

- attenendosi alle limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso al cantiere;
- attuando il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, eventualmente integrandolo;
- attendendosi, nell'impiego dei mezzi d'opera, all'efficienza motoristica degli stessi, secondo quanto indicato nel PSC, al fine del mantenimento dei requisiti definiti nella mitigazione del cambiamento climatico, della riduzione delle emissioni sonore;
- ottenendo l'eventuale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per i cantieri temporanei;
- prevedendo il contenimento delle polveri di cantiere come prescritto nel PAC.

OBIETTIVO 6: PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI – ove applicabile

SCHEDA 2 - Ristrutturazione edifici

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'Intervento di ristrutturazione interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, e strutture in legno, a conclusione dell'Intervento, l'Appaltatore dovrà verificare che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente.

Pertanto, in fase di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a verificare i consumi di legno mediante verifica di:

- certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica

L'esecuzione delle attività relative al cantiere, devono garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio.

Pertanto, in fase di collaudo, l'Appaltatore è tenuto a verificare i consumi di legno mediante verifica di:

- certificazioni FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti per il legno vergine;
- schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

Oltre agli obblighi sopra elencati ai fini del rispetto dei vincoli DNSH, l'Appaltatore sarà tenuto altresì al rispetto di tutta la normativa applicabile, in ambito comunitario e nazionale, riportata in calce ad ognuna delle Schede Tecniche su richiamate di cui all'Allegato *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Verifica del rispetto del principio DNSH da parte dell'Appaltatore

Come riportato nella *"Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"* allegata alla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 *"(u)na sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list,*

quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica. Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio DNSH e pertanto ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano."

Ciò premesso, le *check list* di controllo allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" saranno compilate dal singolo Soggetto Attuatore.

A tal fine, tuttavia, l'Appaltatore, su richiesta ed entro le tempistiche indicate dal Soggetto Attuatore, sarà tenuto a fornire a quest'ultimo gli elementi di controllo utili al conseguimento con esito positivo della verifica dallo stesso condotta in base alle *check list* relative alle Schede Tecniche 2 e 5, e delle eventuali ulteriori schede individuate, per le attività di competenza dell'Appaltatore stesso.

In particolare, l'Appaltatore sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo, delle singole *check list* innanzi richiamate, che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dal Soggetto Attuatore ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione Titolare.

Il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dal Soggetto Attuatore e/o dall'Amministrazione Titolare, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita nel Contratto Specifico, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.